



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
*Ufficio 8 - Funzioni statali in materia di assistenza
sanitaria in ambito internazionale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*

Agli Assessorati Regionali alla Sanità

All'Assessorato alla Sanità delle Provincia
autonoma di Trento

All'Assessorato alla Sanità delle Provincia
autonoma di Bolzano

LORO SEDI

OGGETTO: Emergenza Ucraina - assistenza sanitaria stranieri provenienti dall'Ucraina.

Si fa seguito alla nota n. 5303 del 4 marzo 2022 della scrivente Direzione concernente l'emergenza Ucraina per informare codesti Assessorati delle recenti norme introdotte dal DPCM 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 85/2003, nonché' delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 881 del 29 marzo del Capo della Protezione Civile.

In particolare l'art. 5, comma 3 del DPCM prevede che alle categorie di sfollati, di cui all'art. 1 comma 2, giunti nel territorio nazionale dall'Ucraina alle quali sia stato rilasciato il permesso per protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE, sia garantita sul territorio nazionale l'assistenza sanitaria a parità di trattamento con i cittadini italiani.

Tale principio dell'iscrizione obbligatoria è quindi disciplinato proceduralmente nella sopra citata ordinanza che prevede la copertura obbligatoria sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea a fronte della quale le Questure sono abilitate al rilascio del codice fiscale, con identiche modalità previste per la richiesta di protezione internazionale. Pertanto, la ricevuta provvisoria del permesso è sufficiente all'iscrizione.

Per quanto riguarda la durata dell'iscrizione al SSN temporalmente essa dovrà essere garantita per la durata di un anno dal 4 marzo 2022 del permesso, eventualmente prorogabile.

Si richiama altresì l'attenzione sul fatto che la protezione temporanea comporta l'iscrizione al SSN con scelta del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, ma non comporta il rilascio della TEAM coerentemente al sistema di accoglienza e solidarietà tra Stati membri delineato nella direttiva UE n. 55 /2001 nonché dal decreto legislativo 85/2003 volti a garantire la più ampia assistenza sul territorio nazionale degli Stati membri di accoglienza.

Altro elemento che si ritiene opportuno chiarire è che i richiedenti protezione temporanea sono esonerati dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) attraverso la dichiarazione di indigenza e la autocertificazione di non svolgimento di attività lavorativa.


Si conferma inoltre che, qualora non sia stata ancora presentata la domanda di protezione temporanea, l'assistenza sanitaria è garantita attraverso il rilascio del codice STP, assicurando sempre la più ampia tutela e assistenza sanitaria ai soggetti fragili, tra i quali donne, anziani e bambini.

Si invitano codesti Assessorati alla massima diffusione della presente nota a tutte le strutture territoriali interessate, con la dovuta urgenza.

Si fa eventuale riserva di modificare quanto indicato nella presente nota in considerazione del continuo evolversi della situazione.

Cordiali saluti.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
* dott. Andrea Urbani



ANDREA
URBANI
31.03
.2022
18:09:40
UTC

Referente:
Dr. Alessio Nardini - 06.59945219
e-mail: a.nardini@sanita.it